

Vito Dulcamare

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

D.LGS . 21/11/2014 N. 175

in vigore dal 13/12/2014

aggiornato con le circolari 31 e 32 del 2014

Benevento 14 aprile 2015

INDICE

- **LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO**
- **ART. 7 LEGGE DELEGA: SEMPLIFICAZIONI**
- **DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2014 N. 175**
- **DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (RINVIO FILE)**
- **DATI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA**
- **TRASMISSIONE DATI RELATIVI A ONERI E SPESE**
- **ADDIZIONALI**
- **SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI**
- **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**
- **RISPARMIO ENERGETICO**
- **RIMBORSI IVA**
- **COMPENSAZIONE CREDITI DA ASSISTENZA FISCALE**
- **INTERESSI SU RIMBORSI FISCALI**
- **RAZIONALIZZAZIONE OPZIONI**
- **OPERAZIONI STRAORDINARIE**
- **SOCIETA' DI COMODO PER PERDITE SISTEMICHE**

segue INDICE

- **COMUNICAZIONI LETTERE DI INTENTO**
- **COMUNICAZIONI BLACK LIST**
- **AUTORIZZAZIONE VIES**
- **ELENCHI INTRASTAT SERVIZI**
- **AMMORTAMENTO FINANZIARIO**
- **RITENUTA RIDOTTA AGENTI DI COMMERCIO**
- **SOLIDARIETA' TRIBUTARIA**
- **SCAMBIO DATI INPS-AGENZIA PER RITENUTE**
- **CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI DAL REGISTRO IMPRESE**
- **DETRAZIONE IVA SPESE SPONSORIZZAZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SIMILI**
- **SPESE DI RAPPRESENTANZA**
- **RETTIFICA IVA DA CREDITI NON RISCOSSI**
- **BENI SEQUESTRATI**
- **DEFINIZIONE PRIMA CASA**

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL FISCO

Legge 11 marzo 2014, n. 23

**Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale
più equo, trasparente e orientato alla crescita**

Art. 7

Semplificazione

**PREVEDE LA DELEGA AL GOVERNO PER
L'EMANAZIONE DI NORME DI SEMPLIFICAZIONE**

ART. 7 SEMPLIFICAZIONE

- **Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:**
 - a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;**
- **b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;**
- **c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2014 N. 175

**SI COMPONE DI 33 ARTICOLI
A CUI SONO AGGIUNTI ALTRI 2 ARTICOLI
RICHIESTI DA COMM.FINANZE DELLA CAMERA
ED E' DIVISO NEI SEGUENTI CAPI**

- 1. SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE**
- 2. SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI**
- 3. SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETA'**
- 4. SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITA' INTERNAZIONALE**
- 5. ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI**
- 6. SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI**

SONO PREVISTI DECRETI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

ART. 1

**IN CONSIDERAZIONE DELL'ALTO NUMERO
DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI DA PARTE
DEI CONTRIBUENTI TITOLARI
DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

**IN VIA SPERIMENTALE
A DECORRERE DAL 2015
E' PREVISTO L'INVIO DA PARTE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI UNA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA (730)
(RINVIO AD APPOSITO FILE)**

DATI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

ART. 2

**LA CERTIFICAZIONE UNICA
(ESTESO A TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITI
SOGGETTI A RITENUTA)
DOVRA' ESSERE TRASMESSA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ENTRO IL 7 MARZO
DELL'ANNO SUCCESSIVO
A QUELLO DI RIFERIMENTO
(RINVIO AD ALTRO FILE)**

CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

ART. 2

**E' INTRODotta UNA SANZIONE DI 100€
PER OGNI CERTIFICAZIONE**

OMESSA

TARDIVA

ERRATA

NON E' AMMESSO CUMULO GIURIDICO

**LA SANZIONE NON SI APPLICA SE LA
COMUNICAZIONE CORRETTA E' TRASMESSA
ENTRO 5 GIORNI DALLA SCADENZA**

TRASMISSIONE DI DATI RELATIVI A ONERI E SPESE

ART. 3

I SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI AGRARI E FONDIARI

LE IMPRESE ASSICURATRICI

GLI ENTI PREVIDENZIALI

LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

TRASMETTONO ENTRO IL 28 FEBBRAIO DI CIASCUN ANNO

PER CIASCUN SOGGETTO

UNA COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI DEGLI ONERI

CORRISPOSTI NELL'ANNO PRECEDENTE

(GIA' PER IL 2014)

ONERI E SPESE DA COMUNICARE

PROVV. 160358/2014	PROVV. 160365/2014	PROVV. 160381/2014
QUOTE DI INTERESSI PASSIVI E RELATIVI ONERI ACCESSORI PER MUTUI IN CORSO	I DATI RELATIVI AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PREMI DI ASSICURAZIONE DETRAIBILI I DATI E LE NOTIZIE DI TUTTI I CONTRATTI AD ECCEZIONE DELLA R.C.

ONERI E SPESE DA COMUNICARE

ART. 3

**E' INTRODotta UNA SANZIONE DI 100€
PER OGNI CERTIFICAZIONE**

OMESSA

TARDIVA

ERRATA

NON E' AMMESSO CUMULO GIURIDICO

**LA SANZIONE NON SI APPLICA SE LA
COMUNICAZIONE CORRETTA E' TRASMESSA
ENTRO 5 GIORNI DALLA SCADENZA**

ULTERIORI ONERI E SPESE DA COMUNICARE

ART. 3 CO 4

CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AGENZIA

**SONO INDIVIDUATI TERMINI E MODALITA' PER
TRASMISSIONE DATI RELATIVI A SPESE CHE
DANNO LUOGO A DEDUZIONI O DETRAZIONI**

RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO

SPESE SCOLASTICHE/UNIVERSITARIE

SPESE MEDICHE RIMBORSATE DA ASSICURAZIONI

INOLTRE

DAL 2015

ASL

AZIENDE OSPEDALIERE

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE

AMBULATORI, LABORATORI E SIMILI

MEDICI

INVIANO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

I DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI EROGATE

AI FINI DELLA LORO MESSA A DISPOSIZIONE

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IMU
ART. 4 CO 8

**AL FINE DI SEMPLIFICARE LA DICHIARAZIONE DEI
DATI**

**A PARTIRE DALLA DICHIARAZIONI 2015
PER L'ANNO 2014**

**DALLA DICHIARAZIONE SONO ELIMINATE LE
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMU**

ADDIZIONALI

ART. 8

**AL FINE DI SEMPLIFICARE IL LAVORO DEI
SOSTITUTI D'IMPOSTA**

**L'ACCONTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
E' DOVUTA SULLA BASE
DI QUELLA DELL'ANNO PRECEDENTE**

**A TAL FINE
SI E' UNIFORMATA LA DATA DI RIFERIMENTO DEL
DOMICILIO FISCALE**

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI

ART. 10

CHIARISCE

**A DECORRERE DALL'ESERCIZIO IN CORSO AL
31/12/2015**

**CHE LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
ACQUISTATE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE
NON COSTITUISCONO
COMPENSI IN NATURA PER IL PROFESSIONISTA**

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI

TRATTAMENTO DEDUCIBILITA' DAL 2009 AL 2014				
ART. 54 CO 6 ART. 95 CO 3 SPESE TRASFERITA DIPENDENTI E COLLABOR. LIMITI GIORNO 180,76 ITALIA 258,23 ESTERO	ART. 54 CO 5 1° PERIODO SPESE ALBERGHI RISTORANTI	ART.54 CO 5 2° PERIODO SPESE ALBERGHI RISTORANTI PREPAGATE DAL COMMITTENTE E ADDEBITATE IN FATTURA DAL PROFESS.	ART. 54 CO 3 3° PERIODO SPESE DI RAPPRESENT.	ART. 54 CO 5 4° PERIODO SPESE ALBERGHI RISTORANTE DURANTE CONVEGNI E SIMILI
100% DEDUCIBILI	DEDUCIBILI AL 75% NEL LIMITE DEL 2% DEI COMPENSI PERCEPITI	100% DEDUCIBILI	DEDUCIBILI AL 75% NEL LIMITE 1% DEI COMPENSI PERCEPITI	75% E' DEDUCIBILE PER IL 50% (= 37,50%)

SPESE PREPAGATE DAL COMMITTENTE

NON RIENTRANO NEL LIMITE DEL 2% E SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI DAL PROFESSIONISTA SE LE ADDEBITA AL COMMITTENTE CHE LE HA ANTICIPATE

ADEMPIMENTI PER LA DEDUCIBILITA'

CIRC. 04/08/2006 N. 28/E Par. 38

- **COMMITTENTE ANTICIPA LA SPESA MA IL DOCUMENTO DI SPESA E' A LUI INTESTATO E RECA L'INDICAZIONE DEL PROFESSIONISTA**
- **COMMITTENTE NON DEDUCE TALE SPESA MA LA COMUNICA AL PROFESSIONISTA, TRASMETTENDOGLI UNA COPIA**
- **PROFESSIONISTA EMETTE FATTURA ANCHE PER LE SPESE ANTICIPATE DAL COMMITTENTE**
- **COSTO DIVENTA INTERAMENTE DEDUCIBILE PER PROFESSIONISTA E PER COMMITTENTE**

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI

TRATTAMENTO DEDUCIBILITA' DAL 2015				
ART. 54 CO 6 ART. 95 CO 3 SPESE TRASFERITA DIPENDENTI E COLLABOR. LIMITI GIORNO 180,76 ITALIA 258,23 ESTERO	ART. 54 CO 5 1° PERIODO SPESE ALBERGHI RISTORANTI	 ART.54 CO 5 2° PERIODO SPESE ALBERGHI RISTORANTI PREPAGATE DAL COMMITTENTE E ADDEBITATE IN FATTURA DAL PROFESS. 	ART. 54 CO 3 3° PERIODO SPESE DI RAPPRESENT.	ART. 54 CO 5 4° PERIODO SPESE ALBERGHI RISTORANTE DURANTE CONVEGNI E SIMILI
100% DEDUCIBILI	DEDUCIBILI AL 75% NEL LIMITE DEL 2% DEI COMPENSI PERCEPITI	LE SPESE RESTANO RILEVANTI IN CAPO AL COMMITTENTE	DEDUCIBILI AL 75% NEL LIMITE 1% DEI COMPENSI PERCEPITI	75% E' DEDUCIBILE PER IL 50% (= 37,50%)

SCHEMA DI SINTESI

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 2

Fino al 2014: costituisce compenso	Dal 2015: <u>non</u> costituisce compenso
Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.	Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha fruito del servizio.
<p>Il committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. <p>In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente.</p>	<p>Il committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>non</u> comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta; - <u>non</u> invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale. <p>Il costo è <u>deducibile</u> per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)</p>
<p>Il professionista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente; - considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni. 	<p>Il professionista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emette la parcella <u>non</u> comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande; - considera <u>non</u> deducibili le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.
L'impresa committente , ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.	Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

SPESE PREPAGATE DAL COMMITTENTE

ATTENZIONE

**SALVA UNA POSSIBILE MODIFICA O
INTERPRETAZIONE FUTURA**

**LA NORMA SI RIFERISCE ALLE SPESE DI
VITTO E ALLOGGIO**

**EVENTUALI SPESE DI VIAGGIO
ANTICIPATE DAL COMMITTENTE
SEGUONO LE INDICAZIONI DELLA CIRC. 28/E/2006
CONFERMATO ANCHE DA CIRC. 31/E/2014**

ULTERIORI CHIARIMENTI CIRC. 31/E/2014

- **LA NUOVA DISCIPLINA NON SI APPLICA ALLE SPESE DI TRASPORTO PREPAGATE**
- **PER IL COMMITTENTE LE SPESE SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI (SENZA LIMITAZIONE AL 75%) SE INERENTI, EFFETTIVE E RISULTI IL NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA CHE NE HA FRUITO**
- **LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICA ANCHE PER LE IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE (OCCASIONALE)**

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

ART. 11

SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

- **AMPLIAMENTO ESONERO DALL'OBBLIGO**
- **SUSSISTENZA DI RIMBORSI FISCALI POST DICHIARAZIONE**
- **POSSIBILITA' DI AUTOCERTIFICARE TALUNI ALLEGATI**

ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

ART. 28 CO 7 D.LGS. 346/1990

7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquanta milioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
RIMBORSI FISCALI SOPRAVVENUTI
ART. 12

**IN PRESENZA DI RIMBORSI FISCALI SOPRAVVENUTI
DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE**

**NON SI PRESENTA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
DOVENDO DI TALI RIMBORSI TENER CONTO
L'UFFICIO IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE**

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

ART. 12

I SEGUENTI DOCUMENTI

- **ATTI DI ULTIMA VOLONTA'**
- **EVENTUALE ACCORDO TRA LE PARTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA**
- **ULTIMO BILANCIO O INVENTARIO DELLE AZIENDE**
- **INVENTARI FORMATI IN OTTEMPERANZA DI LEGGE**
- **DOCUMENTAZIONE PASSIVITA' E ONERI**

**POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA
COPIE NON AUTENTICHE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE**

**RESTA FERMO IL POTERE DELL'UFFICIO
DI RICHIEDERE GLI ORIGINALI**

RISPARMIO ENERGETICO
ART. 12

**IN CASO DI LAVORI ULTRANNUALI PER DETRAZIONE
DI RISPARMIO ENERGETICO**

**E' ABROGATO L'OBLIGO DI INVIARE
ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI
CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA
APPOSITA COMUNICAZIONE
CON L'INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI
ALLE SPESE SOSTENUTE
NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE**

SANZIONE DA 256 A 2.065

RISPARMIO ENERGETICO
ART. 12

**IN CASO DI MANCATA TRASMISSIONE DELLA
COMUNICAZIONE
SPETTAVA COMUNQUE LA DETRAZIONE**

**MA SI APPLICAVA
SANZIONE DA 256 A 2.065**

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 4
**SI APPLICA FAVOR REI NEI CASI DI SANZIONI
NON ANCORA DIVENUTE DEFINITIVE**

RIMBORSI IVA

ART. 13

**VIENE RISCritto L'ART. 38-BIS DPR 633/1972
SOPRATTUTTO AL FINE DI
EVITARE LA PROCEDURA DI INFRAZIONE U.E
(PER RITARDI E CONDIZIONI RESTRITTIVE)**

PREVEDENDO

**L'OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA'
PER I RIMBORSI ANNUALI E TRIMESTRALI**

**AL MOMENTO RICHIESTO SOLO PER LE
COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA > 15.000**

RIMBORSI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI

FINO A 15.000 EURO	OLTRE 15.000 EURO		
SENZA VISTO DI CONFORMITA' E SENZA GARANZIE	REGOLA GENERALE CON VISTO DI CONFORMITA'	REGOLA ALTERNATIVA SENZA VISTO MA CON GARANZIA	CONTRIB. RISCHIOSI OBBLIGO DI GARANZIA

REGOLA GENERALE RIMBORSI IVA
ART. 13

COMMA 3 ART. 38-BIS DPR 633/1972

**I RIMBORSI DI AMMONTARE SUPERIORE A 15.000 €
SONO ESEGUITI SULLA BASE**

- 1. DICHIARAZIONE CON VISTO DI CONFORMITA'**
- 2. ALLEGATA UNA AUTOCERTIFICAZIONE
ATTESTANTE LE CONDIZIONI DEL SOGGETTO
RICHIEDENTE (DICHIARAZIONE OPERATIVITA')**

LIMITE 15.000
ART. 13

CIRC. 30/12/2014 N. 32/E PAR. 2.1

IL LIMITE VA DETERMINATO SEPARATAMENTE PER

RIMBORSO ANNUALE

RIMBORSI TRIMESTRALI (TUTTI)

REGOLA GENERALE RIMBORSI IVA

ART. 13

COMMA 3 ART. 38-BIS DPR 633/1972

AUTOCERTIFICAZIONE RICHIEDENTE

- 1. PATRIMONIO NETTO NON DIMINUITO DI OLTRE 40% RISPETTO ALL'ULTIMO BILANCIO; PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DIMINUITO DI OLTRE IL 40% PER FATTI DIVERSI DALLE ORDINARIE CESSIONI; ATTIVITA' NON CESSATA NE' RIDOTTA A CAUSA DI CESSIONE DI RAMI DI AZIENDE;**
- 2. NON RISULTANO CESSIONI DELLA SOCIETA' (SE QUOTATA)**
- 3. REGOLARITA' NEI VERSAMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

OBBLIGO DI GARANZIA PER RIMBORSI IVA
CONTRIBUENTI RISCHIOSI

ART. 13

COMMA 4 ART. 38-BIS DPR 633/1972

**PRESTAZIONE GARANZIA IN CASO DI RIMBORSO
RICHIESTO DA**

- **CONTRIBUENTE IN ATTIVITA' **D'IMPRESA** DA MENO DI 2 ANNI (SALVO START UP)**
- **CONTRIBUENTI CON ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEI 2 (ERA 5) ANNI PRECEDENTI DA CUI RISULTINO DIFFERENZE RILEVANTI TRA IMPORTI DICHIARATI E IMPORTI ACCERTATI**
- **SENZA VISTO O SENZA AUTOCERTIFICAZIONE**
- **CONTRIBUENTI CON CESSAZIONE DI ATTIVITA'**

RIMBORSI IVA

CIRC. 19/02/2015 N.6/E

- **L'ATTIVITA' DA MENO DI DUE ANNI (DA CALENDARIO) VA RIFERITA ESCLUSIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI IMPRESA E NON ANCHE AI PROFESSIONISTI**
- **L'ATTIVITA' DA MENO DI DUE ANNI (DA CALENDARIO) VA INDIVIDUATA CON RIFERIMENTO ALLA PRIMA OPERAZIONE EFFETTUATA E NON ALL'APERTURA DELLA PARTITA IVA**
- **L'ESONERO DALLA GARANZIA SI APPLICA ANCHE AI RIMBORSI PRECEDENTI E NON ANCORA EFFETTUATI ALLA DATA DEL 13 DICEMBRE 2014**
- **E' CONFERMATO IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA REVOCA DI UNA DICHIARAZIONE A RIMBORSO DEVE AVVENIRE CON DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO L'ANNO**

VISTO DI CONFORMITA' RIMBORSI IVA
CIRC. 30/12/2014 N. 32/E PAR. 2.2.1

IL VISTO E' UNICO PER RIMBORSI E COMPENSAZIONI

**A CONDIZIONE CHE L'UNO O L'ALTRO IMPORTO
SIA SUPERIORE A 15.000 €**

**IL PROFESSIONISTA PUO' APPORRE IL VISTO
SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE**

**NEL CASO DI RIMBORSI TRIMESTRALI
IL VISTO VA APPOSTO SULLA RICHIESTA CON LA QUALE
SI SUPERA IL LIMITE DI 15.000 €**

AUTOCERTIFICAZIONE
CIRC. 30/12/2014 N. 32/E PAR. 2.2.1

**VA SOTTOSCRITTO L'APPOSITO QUADRO
CONTENUTO NELLA DICHIARAZIONE O NELL'ISTANZA**

**IN OGNI CASO
LA DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO
SOTTOSCRITTA DAL CONTRIBUENTE E
CON LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'
DEVE ESSERE **CONSEGNATA**
A CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE
CHE LA DEVE CONSERVARE
ED ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLI**

AUTOCERTIFICAZIONE IVA ANNUALE

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		00
Importo di cui si richiede il rimborso		1	00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Esonero garanzia	6
Attestazione delle società e degli enti operativi			
<p>VX4 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.</p>			
		7	
		IRMA	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
<p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):</p>			
<p><input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p>			
<p><input type="checkbox"/> b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p>			
<p><input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p>			
<p>Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>			
		8	
		IRMA	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	00
		Codice fiscale consolidante	
			00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

AUTOCERTIFICAZIONE IVA TRIMESTRALE

SEZ. 3
Erogazione
rimborso

Erogazione prioritaria ¹

Imposta relativa alle operazioni ²
di cui all'articolo 17-ter

Esonero garanzia ³

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- ☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- ☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- ☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

⁴

Visto di conformità

TD8

Codice fiscale del
responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35
del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Sottoscrizione organo di controllo

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

INTERESSI SU RIMBORSI FISCALI

ART. 14

PER I RIMBORSI EROGATI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015

**INSIEME ALLA RESTITUZIONE DEL
CREDITO CHIESTO A RIMBORSO**

**L'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE
DEVE LIQUIDARE ANCHE GLI INTERESSI**

**SENZA NECESSITA' DI APPOSITA RICHIESTA
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**

COMPENSAZIONE CREDITI DA ASSISTENZA FISCALE

ART. 15

**NUOVE MODALITA' PER IL RECUPERO DEI CREDITI
RIMBORSATI A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE**

IN PARTICOLARE

DAL 2015

**SONO COMPENSABILI ESCLUSIVAMENTE IN F 24
NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATO
EFFETTUATO IL RIMBORSO AI DIPENDENTI**

**TALI CREDITI
NON CONCORRONO A FORMARE
IL LIMITE DI COMPENSAZIONE DI 700.000**

COMPENSAZIONE CREDITI DA ASSISTENZA FISCALE

ART. 15

SISTEMA FINO AL 2014	SISTEMA DAL 2015
<p>I CREDITI E LE ECCEDENZE DI RITENUTE DOVEVANO ESSERE SCOMPUTATE DA ALTRE RITENUTE (ANCHE DI TIPO DIVERSO)</p> <p>SENZA PASSARE DAL MOD. 24</p>	<p>I CREDITI E LE ECCEDENZE DI RITENUTE DEVONO ESSERE SCOMPUTATE SOLO IN F 24</p> <p>CON APPOSITI CODICI TRIBUTO</p>

COMPENSAZIONE CREDITI DA ASSISTENZA FISCALE

ART. 15

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 6

**AFFRONTA LA QUESTIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'
PER LE COMPENSAZIONI >15.000**

**SE LA COMPENSAZIONE
AVVIENE SOLO CON
RITENUTE FISCALI**

**NON E' OBBLIGATORIO
IL VISTO**

**SE LA COMPENSAZIONE
AVVIENE SOLO CON ALTRI
DEBITI**

**E' OBBLIGATORIO
IL VISTO**

RAZIONALIZZAZIONE OPZIONI II.DD

ART. 16

**A DECORRERE DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO
IN CORSO AL 31/12/2014**

VARIANO TALUNE NORME CIRCA LE OPZIONI

FINO AL 2014	DAL 2015
TRASPARENZA ENTRO IL 1° DEI TRE ESERCIZI	NELLA DICHIARAZIONE PRESENTATA NEL PERIODO IN CUI SI INTENDE PASSARE AL REGIME ORDINARIO ESEMPIO UNICO 2015 ENTRO 30/09/2015 PER OPZIONE DAL 2015 = 2015-2017
CONSOLIDATO ENTRO 16 DEL 6° MESE DEL PERIODO DI IMPOSTA	
TONNAGE ENTRO 3 MESI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPOSTA	

RAZIONALIZZAZIONE OPZIONI IRAP

ART. 16

**A DECORRERE DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO
IN CORSO AL 31/12/2014**

**VARIANO LE MODALITA' DI OPZIONE
PER L'IRAP ORDINARIA**

FINO AL 2014

**APPOSITA COMUNICAZIONE
ENTRO 60 GIORNI
DALL'INIZIO DEL PERIODO
IN CUI SI INTENDE PASSARE
AL REGIME ORDINARIO**

ESEMPIO

**ENTRO 01/03/2015
PER OPZIONE DAL 2015**

DAL 2015

**NELLA DICHIARAZIONE
IRAP
PRESENTATA NEL PERIODO
IN CUI SI INTENDE PASSARE
AL REGIME ORDINARIO**

ESEMPIO

**IRAP 2015
ENTRO 30/09/2015
PER OPZIONE 2015-2017**

OPZIONI IRAP

DA EFFETTUARE IN DICHIARAZIONE

Sez. VII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>

RAZIONALIZZAZIONE OPZIONI

ART. 16

ATTENZIONE

**NON E' STATO PREVISTO NULLA
PER CHI INIZIA L'ATTIVITA'
E INTENDE OPTARE DALL'INIZIO
POICHE'
NEL 1° ANNO DI ATTIVITA' NON SI PRESENTA
ALCUNA DICHIARAZIONE**

CHE FARE ?

OPERAZIONI STRAORDINARIE

ART. 17

PER LE SOCIETA' DI PERSONE

CAMBIANO I TERMINI DI VERSAMENTO

E

L'UTILIZZO DEI MODELLI

IN CASO DI

TRASFORMAZIONE

FUSIONE

SCISSIONE

LIQUIDAZIONE

DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP

OGNI PERIODO DI IMPOSTA E' AUTONOMO

IN LINEA DI MASSIMA

VENGONO A CREARSI DUE PERIODI DI IMPOSTA SEPARATI

1° PERIODO

DA INIZIO ESERCIZIO A GIORNO PRECEDENTE L'EFFETTO

2° PERIODO

**DAL GIORNO DI EFFETTO DELL'OPERAZIONE FINO ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO**

PER REDDITI E IRAP

LA TRASMISSIONE DELLA SINGOLA DICHIARAZIONE

VA EFFETTUATA

ENTRO IL 9° MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI IMPOSTA

OBBLIGO DI VERSAMENTO SALDO E ACCONTI.1

ART. 17 DPR 435/2001

REGOLE GENERALI PER SOCIETA' DI PERSONE

- **VERSANO IL SALDO ENTRO IL 16/6 (SALVO PROROGHE) DELL'ANNO IN CUI DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**
- **IN CASO DI PERIODO DIVERSO DALL'ANNO SOLARE, VERSANO IL SALDO ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SCADE IL TERMINE PER TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE (ERA ENTRO 16/6 DELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE)**
- **VERSANO IL PRIMO ACCONTO ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO RELATIVO AL PERIODO PRECEDENTE**
- **VERSANO IL SECONDO ACCONTO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE L'ACCONTO**

ESEMPIO 1

TRASFORMAZIONE DI UNA SNC IN SRL CON EFFETTO 15/03/2014

PERIODO 01/01/2014 – 14/03/2014

TERMINE PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 31/12/2014

PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE			PERIODO POST TRASF.	
IRAP SALDO 2013	IRAP 1° ACCONTO 2014	IRAP SALDO 2014	IRAP 2° ACCONTO 2014	IRES ACCONTO
16/06/2014	NO	PRIMA 16/06/2014 ORA 16/01/2015	NO 11° MESE DOPO NOVEMBRE MA E' OPPORTUNO VERSARLO	NO TRATTASI 1° PERIODO

ESEMPIO 2

TRASFORMAZIONE DI UNA SNC IN SRL CON EFFETTO 15/04/2014
PERIODO 01/01/2014 – 14/04/2014
TERMINE PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 31/01/2015

PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE			PERIODO POST TRASF.	
IRAP SALDO 2013	IRAP 1° ACCONTO 2014	IRAP SALDO 2014	IRAP 2° ACCONTO 2014	IRES ACCONTO
16/06/2014	NO IN QUANTO ALLA DATA DEL VERSAMENTO 16/06/2015 LA SOCIETA' NON ESISTE PIU' (PRINCIPIO ESISTENZA IN VITA)	PRIMA 16/06/2015 ORA 16/02/2015	NO 11° MESE DOPO NOVEMBRE MA E' OPPORTUNO VERSARLO	NO TRATTASI 1° PERIODO

OBBLIGO DI VERSAMENTO SALDO E ACCONTI.2

ART. 17 DPR 435/2001

REGOLE GENERALI PER SOCIETA' DI CAPITALI

- **VERSANO IL SALDO ENTRO IL GIORNO 16 DEL SESTO MESE (SALVO PROROGHE) DELL'ANNO IN CUI DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**
- **VERSANO IL PRIMO ACCONTO ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO RELATIVO ALL'ANNO PRECEDENTE**
- **VERSANO IL SECONDO ACCONTO ENTRO L'UNDICESIMO MESE DEL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE L'ACCONTO**

NON E' VARIATO NULLA

DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP
SOGGETTI IRES

- **SE IL PERIODO COMPRENDE ANCHE IL 31/12 =
NUOVO MODELLO**

- **SE IL PERIODO NON COMPRENDE IL 31
DICEMBRE = VECCHIO MODELLO**

NON E' VARIATO NULLA

DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP
SOGGETTI IRPEF

LA PERSONA FISICA
DICHIARA SEMPRE
SUL MODELLO ANNUALE DI RIFERIMENTO

ANCHE SE SI TRATTA DI
PERIODO CESSATO ANTE 31/12

NON E' VARIATO NULLA

DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP
ALTRI SOGGETTI IRPEF

VECCHIA NORMA	NUOVA NORMA
I REDDITI E GLI IMPONIBILI DEL 1° PERIODO VANNO DICHIARATI SEMPRE SULL'ULTIMO MODELLO DISPONIBILE	I REDDITI E GLI IMPONIBILI DEL 1° PERIODO VANNO DICHIARATI SEMPRE SUL PRECEDENTE MODELLO
SECONDO PERIODO D'IMPOSTA I REDDITI E GLI IMPONIBILI DEL 2° PERIODO VANNO DICHIARATI SEMPRE SUL MODELLO ANNUALE DI RIFERIMENTO	

PERCHE' ?

**IL CONCETTO DI
MODELLO DISPONIBILE
DOVREBBE ESSERE QUELLO DI
MODELLO TRASMISSIBILE**

**IL CHE COMPORTA
L'ESISTENZA DI
SOFTWARE DI COMPILAZIONE
SOFTWARE DI CONTROLLO**

**NON SEMPRE DISPONIBILI
AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE**

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

ART. 18

**IN CONSIDERAZIONE DEL PERDURANTE
STATO DI CRISI FINANZIARIA DEL PAESE**

**LA COMMISSIONE FINANZE
HA MODIFICATO LA DISCIPLINA DELLA
SOCIETA' DI COMODO PER PERDITE SISTEMICHE
ALLUNGANDO DA 3 A 5 I PERIODI IN PERDITA**

**(IN TAL MODO LE SOCIETA' DI COMODO PER PERDITE
SISTEMICHE PASSERANNO DA 13.000 A 1.300 CIRCA)**

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

IN DEROGA ALLE NORME DELLO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

**(ANCHE PERCHE' PIU' FAVOREVOLI AI
CONTRIBUENTI)**

LE NUOVE NORME ENTRANO IN VIGORE

DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO ALLA DATA DI

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

VECCHIA	NUOVA
SOCIETA' CON PERDITA FISCALE IN 3 PERIODI D'IMPOSTA CONSECUTIVI	SOCIETA' CON PERDITA FISCALE IN 5 PERIODI D'IMPOSTA CONSECUTIVI
SOCIETA' CHE - NEL TRIENNIO - DICHIARA PERDITA FISCALE IN 2 PERIODI D'IMPOSTA E 1 PERIODO D'IMPOSTA CON REDDITO IMPONIBILE INFERIORE AL REDDITO MINIMO	SOCIETA' CHE - NEL QUINQUENNIO - DICHIARA PERDITA FISCALE IN 4 PERIODI D'IMPOSTA E 1 PERIODO D'IMPOSTA CON REDDITO IMPONIBILE INFERIORE AL REDDITO MINIMO

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

ESEMPIO

TRATTANDOSI DI ENTRATA IN VIGORE NEL 2014

LA SOCIETA' E' DI COMODO PER IL 2014 SE

1

**CON
PERDITA FISCALE
NEI PRECEDENTI
5 PERIODI D'IMPOSTA
2009/2013**

2

**NEL QUINQUENNIO
2009/2013
HA DICHIARATO
PERDITA FISCALE IN
4 PERIODI D'IMPOSTA E
REDDITO IMPONIBILE
INFERIORE AL REDDITO
MINIMO
IN UN PERIODO D'IMPOSTA**

COMUNICAZIONE LETTERE DI INTENTO

ART. 20

DAL 1° GENNAIO 2015

LA DISCIPLINA DELLA LETTERA DI INTENTO

E' MODIFICATA

(ANCHE SE FOSSE STATA CONSEGNATA ENTRO IL 31/12/2014)

CON LA PREVISIONE DI NUOVI OBBLIGHI

IN CAPO ALL'ESPORTATORE ABITUALE

E AL FORNITORE DELLO STESSO

DI FATTO

L'OBBLIGO DELLA TRASMISSIONE DELLA

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA

PASSA IN CAPO ALL'ESPORTATORE

OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE ABITUALE
ART. 20

**PRIMA DI TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE
AL FORNITORE O ALLA DOGANA**

**L'ESPORTATORE ABITUALE
LA TRASMETTE TELEMATICAMENTE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CHE RILASCIATA RICEVUTA TELEMATICA
AL FORNITORE O DOGANA
OCCORRERA' CONSEGNARE
DICHIARAZIONE E COPIA RICEVUTA**

CONSEGNA ALLA DOGANA

ART. 20

**SARA' PREDISPOSTO UN COLLEGAMENTO DIRETTO
FRA AGENZIA DELLE ENTRATE E DOGANA**

**IN MODO DA RENDERE CELERE
LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

N.B.

**IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO
LA DICHIRAZIONE DI INTENTO DA RILASCIARE
ALLA DOGANA
POTRA' CONTENERE UN VALORE PRESUNTIVO**

CONSEGNA ALLA DOGANA

LA RIS. 27/07/1985 N. 355235

**PREVEDEVA L'OBLIGO DI RILASCIARE
ALLA DOGANA**

UNA LETTERA DI INTENTO PER OGNI IMPORTAZIONE

RIS. 13/04/2015 N. 38/E

**CONSENTE DI PRESENTARE UN'UNICA LETTERA
FINO AD UN CERTO AMMONTARE**

**(NON VIENE CONSENTITO SOLO DI PRESENTARE UNA
LETTERA FINO ALLA FINE DELL'ANNO)**

VECCHIO OBBLIGO DEL RICEVENTE
ART. 2 CO 4 DL 16/2012 (DECRETO FISCALE)

**LA LETTERA DI INTENTO RICEVUTA
DEVE ESSERE TRASMESSA
NON PIU' ENTRO 16 DEL MESE SUCCESSIVO
MA
ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA
PRIMA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA,
MENSILE O TRIMESTRALE,
NELLA QUALE CONFLUISCONO LE OPERAZIONI REALIZZATE
SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SALVO RICORSO A RIS. 01/08/2012 N. 82E**

NUOVI OBBLIGHI DEL RICEVENTE

ART. 20

**è punito il cedente o prestatore che...
prima di aver ricevuto da parte del cessionario o
committente la dichiarazione di intento e riscontrato
telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia
delle entrate**

INOLTRE

**Il cedente o prestatore riepiloga nella
dichiarazione IVA annuale
i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute**

NUOVI OBBLIGHI DEL RICEVENTE

ART. 20

**PER IL NUOVO SISTEMA
SONO STATI APPROVATI**

SOFTWARE

DICHIARAZIONE D'INTENTO

SERVIZIO

VERIFICA RICEVUTA DICHIARAZIONE

CONTROLLO DEL RICEVENTE
CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 11

**CONTROLLO MEDIANTE
FUNZIONE A LIBERO ACCESSO**

INSERENDO

- **CODICE FISCALE FORNITORE**
- **CODICE FISCALE CLIENTE**
- **NUMERO DICHIARAZIONE
RICEVUTA DAL FORNITORE**

**CONTROLLO SUL PROPRIO
CASSETTO FISCALE**

RESTANO FERMI TUTTI GLI ALTRI ADEMPIMENTI

- **TENUTA APPOSITO REGISTRO PER ANNOTAZIONE DICHIARAZIONI
RICEVUTE**
- **INDICAZIONE IN FATTURA DEGLI ESTREMI DELLE DICHIARAZIONI
RICEVUTE**
- **RIEPILOGO IN DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE OPEREZIONI**

SANZIONE A CARICO DEL RICEVENTE

ART. 20

ANTE E POST SCHEMA

SANZIONE DAL 100% AL 200%

IN CASO DI EMISSIONE DI FATTURA

PRIMA DI AVER RICEVUTO LA LETTERA DI INTENTO

RISCRITTURA ART. 7 CO 4-BIS D.LGS. 471/1997

**prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la
dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente
l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate**

MODALITA' OPERATIVE

PROVVEDIMENTO 12/12/2014 N. 159674

FINO ALL'11/02/2015

**E' POSSIBILE CONTINUARE
AD UTILIZZARE LE
VECCHIE PROCEDURE**

**(OPPORTUNO INDICARE
DATA FINALE = 11/2/2015)**

DAL 12/02/2015

**SI UTILIZZA LA NUOVA
PROCEDURA**

IN PRATICA

FINO ALL'11/02/2015 E' POSSIBILE CONTINUARE AD UTILIZZARE LE VECCHIE PROCEDURE	FINO ALL'11/02/2015 SI PUO' UTILIZZARE LA NUOVA PROCEDURA	DAL 12/02/2015 SI DEVE UTILIZZARE LA NUOVA PROCEDURA
PER LE LETTERE DI INTENTO EMESSE PRIMA DEL 12/02/2015 MA CHE HANNO EFFETTO ANCHE DOPO SI DOVRA' SEGUIRE LA NUOVA PROCEDURA A PARTIRE DAL 12/02/2015		

ATTENZIONE
CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 11

- **per le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, sussiste l'obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.**
- **Pertanto, eventuali dichiarazioni d'intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all'11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina.**

ATTENZIONE
CIRC. 19/02/2015 N. 6/E PAR. 4.1

PER LE DICHIARAZIONI EMESSE

ANTE 12/02/2015

CON EFFETTO ANCHE OLTRE IL 12/02/2015

SONO STATI CONFERMATI I NUOVI OBBLIGHI PER
ESPORTATORE ABITUALE

1. TRASMETTERE LA LETTERA ALL'AGENZIA.

2. CONSEGNARE COPIA LETTERA E RICEVUTA TRASMISSIONE
FORNITORE

PROCEDERE AL CONTROLLO AVVENUTA TRASMISSIONE
SOLO PER OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'11 FEBBRAIO 2015

(MA SE IL FORNITORE LE HA GIA' TRASMESSE

LA NUOVA DISCIPLINA COMPORTA DUPLICAZIONE

SAREBBE STATO OPPORTUNO CHE VECCHIE CON DATA FINALE = 11/2/2015)

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero	Anno
Attributo dal dichiarante	
Numero	Anno
Attributo dal fornitore o prestatore	

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale		Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome	
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	
	Sesso (M/F)		Provincia (sigla)	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Codice carica	
	Cognome		Nome	
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	
	Sesso (M/F)		Provincia (sigla)	
RECAPITI	Telefono		Indirizzo di posta elettronica	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di rinvio			
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'importazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA sull'ANNO <input type="text"/>			
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>			
	La dichiarazione si riferisce a:			
	una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/>			
	operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/>			
	operazioni comprese nel periodo da <input type="text"/> a <input type="text"/>			
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Cogestore			
	Altro parte contraente			
	Codice fiscale		Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome	
FIRMA	Firma <input type="text"/>			

MODALITA' OPERATIVE



Mod. DI

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>				
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/> Esportazioni <input type="checkbox"/> Cessioni intracomunitarie <input type="checkbox"/> Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/> Operazioni assimilate <input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/> Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>				

LETTERA INTENTO
CIRC 19/02/2015 N. 6/E PAR. 4.2

LA CASELLA
OPERAZIONI STRAORDINARIE

DEVE ESSERE BARRATA
QUANDO
IL TRASFERIMENTO DEL PLAFOND
E' AVVENUTO A SEGUITO DI
UN'OPERAZIONE STRAORDINARIA
(AFFITTO, CONFERIMENTO, FUSIONE, ECC.)

COMUNICAZIONI BLACK LIST

ART. 21

**CON DECORRENZA DALLE OPERAZIONI
POSTE IN ESSERE NELL'ANNO SOLARE
IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL PROVVEDIMENTO**

**SONO PREVISTE SEMPLIFICAZIONI
IN TEMA DI COMUNICAZIONI
BLACK LIST**

COMUNICAZIONI BLACK LIST

VECCHIA	NUOVO
TRIMESTRALE AMMONTARE TRIMESTRALE NON SUPERIORE A 50.000 SALVO OPZIONE PER MENSILE	ANNUALE
MENSILI DIVERSI DAI PRECEDENTI	

IMPORTO MINIMO COMUNICAZIONI BLACK LIST

ART. 21

VECCHIA	NUOVO
CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 500 EURO (LIMITE PER OPERAZIONE)	CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO
	COMM. FINANZE HA CHIESTO DI PRECISARE CHE IL LIMITE E' ANNUALE

COMUNICAZIONI BLACK LIST

ART. 21

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 12

CIRC. 19/02/2015 N. 6/E 1.1

POICHE' LA NORMA E' IN VIGORE GIA' DAL 13/11/2014

PER IL 2014

**E' POSSIBILE CONTINUARE CON
LA PRECEDENTE PERIODICITA'**

**NON INSERENDO LE SINGOLE FATTURE FINO A 500 €
ANCHE SE DI IMPORTO COMPLESSIVO > A 10.000 €**

AUTORIZZAZIONE VIES

ART. 22

**SONO PREVISTE SEMPLIFICAZIONI
IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI VIES**

**AL FINE DI EVITARE LE QUESTIONI SORTE
IN PENDENZA DEL REGIME
AUTORIZZATORIO**

INOLTRE

PROVVEDIMENTO 15/12/2014 N. 159941

AUTORIZZAZIONE VIES

ART. 22

VECCHIA	NUOVO
<p>IL MODELLO DI INIZIO ATTIVITA' INDICA ANCHE LA VOLONTA' DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</p> <p>IN MANCANZA DI DINIEGO ENTRO 30 GIORNI</p> <p>L'ISCRIZIONE E' AUTOMATICA E PERMANE FINO A REVOCA O CANCELLAZIONE</p>	<p>IL MODELLO DI INIZIO ATTIVITA' (O SUCCESSIVA RICHIESTA) INDICA ANCHE LA VOLONTA' DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</p> <p>L'OPZIONE DETERMINA L'IMMEDIATA ISCRIZIONE AUTOMATICA</p> <p>FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI REVOCA DELL'ISCRIZIONE, LA MANCATA PRESENTAZIONE DI MODELLI INTRA PER 4 TRIMESTRI CONSECUTIVI COMPORTA LA DECADENZA</p>

AUTORIZZAZIONE VIES
PROVV. 15/12/2014 N. 159941

INIZIO ATTIVITA'	SUCCESSIVA
<p data-bbox="175 496 919 696">OPZIONE DA MANIFESTARE NEL MODELLO DI INIZIO ATTIVITA'</p> <p data-bbox="249 801 846 1001">COMPILANDO CAMPO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</p>	<p data-bbox="1068 496 1638 758">MANIFESTARE O REVOCARE OPZIONE UTILIZZANDO LE APPOSITE</p> <p data-bbox="1006 789 1700 989">FUNZIONI TELEMATICHE RESE DISPONIBILI DALL'AGENZIA</p>

DECADENZA VIES

ART. 23

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 13

**I 4 TRIMESTRI CHE COMPORTANO LA DECADENZA
DEVONO ESSERE SUCCESSIVI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME**

IN OGNI CASO

**LA DECADENZA HA EFFETTO
DAL 60° GIORNO SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIONE**

**IN TALE FRANGENTE
IL CONTRIBUENTE PUO' RIVOLGERSI ALL'UFFICIO
PER CHIARIRE LA SUA POSIZIONE
E' SEMPRE POSSIBILE UNA NUOVA ISCRIZIONE AL VIES**

ELENCHI INTRASTAT SERVIZI

ART. 23

**SARANNO MODIFICATI I MODELLI INTRA
PER SERVIZI EFFETTUATI E RICEVUTI
AL FINE DI COMUNICARE SOLO**

- **NUMERI IDENTIFICAZIONE IVA DELLE PARTI**
- **VALORE TOTALE DELLE TRANSAZIONI**
- **CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PRESTAZIONE**
- **IL PAESE DI PAGAMENTO**

NON PIU'

- **NUMERO E DATA DELLE FATTURE**
- **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DI INCASSO
DEL CORRISPETTIVO**

SANZIONI MODELLI INTRA
ART. 25

VECCHIA	NUOVO
DA 516 A 1.032 EURO PER CIASCUN MODELLO NON SI APPLICA SE LA RETTIFICA INTERVIENE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DELL'UFFICIO	DATI FISCALI IMMUTATO
	DATI STATISTICI LA SANZIONE SI APPLICA (UNA SOLA VOLTA A MODELLO) SOLO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CON SPEDIZIONI O ARRIVI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 750.000 €

AMMORTAMENTO FINANZIARIO

ART. 26

**E' ABROGATO L'OBBLIGO
DELL'APPOSITO DECRETO MINISTERIALE
PER EFFETTUARE
L'AMMORTAMENTO FINANZIARIO
DA PARTE DELLE IMPRESE DI
COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE**

RITENUTA RIDOTTA AGENTI DI COMMERCIO

ART. 25-BIS DPR 600/1973

**APPLICAZIONE DELLA RITENUTA
DEL 23% SUL 50% DELLE PROVVIGIONI**

**CON POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DI UNA
RITENUTA RIDOTTA
DEL 23% SUL 20% DELLE PROVVIGIONI**

**SE L'AGENTE SI AVVALE
IN VIA CONTINUATIVA DI COLLABORATORI**

RITENUTA RIDOTTA AGENTI DI COMMERCIO

ART.27

SISTEMA ATTUALE	NUOVO SISTEMA
DM 16/04/1983 DICHIARAZIONE IN CARTA SEMPLICE INVIATA PER RACC. A.R. ENTRO 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE O ENTRO 15 GIORNI DAL VERIFICARSI DEL PRESUPPOSTO AGEVOLATIVO	APPOSITO DECRETO PER MODALITA' ANCHE TRAMITE PEC VALIDITA' FINO A REVOCA
SANZIONE DA 2 A 3 VOLTE LA MINOR RITENUTA OPERATA	SANZIONE DA 258 A 2.065 PER OMESSA COMUNICAZIONE DELLA REVOCA

RITENUTA RIDOTTA AGENTI DI COMMERCIO

ART. 27

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 18

**NELLE MORE DEL DECRETO
SI POSSONO GIA' APPLICARE LE NUOVE NORME**

SOLIDARIETA' TRIBUTARIA

ART. 28 CO 1

**LA COMMISSIONE FINANZE
HA CHIESTO AL GOVERNO DI ABROGARE LE NORME
IN TEMA DI SOLIDARIETA' PER IL
MANCATO VERSAMENTO DI RITENUTE
IN MATERIA DI APPALTI DI OPERE E SERVIZI**

**ATTENZIONE
LA SOLIDARIETA' PER LE RITENUTE RESTA
PER EFFETTO DELLA LEGGE BIAGI
E RISULTA CONFERMATA ANCHE ALLE RETRIBUZIONI**

SOLIDARIETA' TRIBUTARIA IVA

ART. 60-BIS DPR 633/1972

**CESSIONE A PREZZI
INFERIORI AL VALORE NORMALE
AUTOVEICOLI/MOTOV.
TELEFONIA (REVERSE)
PC E ACCESS. (REVERSE)
ANIMALI VIVI
PNEUMATICI**

RESTA INVARIATO

**ART. 35 CO 28/28-BIS
DL 233/2006**

**IN TEMA DI SOLIDARIETA' IVA
FRA APPALTATORE E APPALTANTE
E
DI PAGAMENTO DA PARTE DEL
COMMITTENTE**

**GIA' ABROGATA
CON ART. 50 DL 69/2013**

SOLIDARIETA' TRIBUTARIA RITENUTE

ART. 35 CO 28/28-BIS DL 233/2006

- **28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.**
- **28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.**

RAPPORTI COMMITTENTE- APPALTATORE-SUBAPPALTATORI

1

L'APPALTATORE PROVVEDE AL PAGAMENTO SOLO DOPO L'ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

TALE ACQUISIZIONE VA EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI TUTTI I SUBAPPALTATORI

IL PAGAMENTO SENZA TALE ACQUISIZIONE COMPORTA LA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI LIMITI DEL CORRISPETTIVO DOVUTO

2

IL COMMITTENTE PROVVEDE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'APPALTATORE PREVIA ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA' DEI PAGAMENTI DALL'APPALTATORE AI SUBAPPALTATORI

L'INOSSERVANZA ALLA NORMA E' PUNITA CON UNA SANZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE DA 5.000 A 200.000 SE GLI ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI NON SONO STATI CORRETTAMENTE ESEGUITI

SOLIDARIETA' TRIBUTARIA RITENUTE

ART. 28 CO 1

CON L'ABROGAZIONE

IN PRATICA

IL COMMITTENTE SARA' LIBERO DI PAGARE L'APPALTATORE

L'APPALTATORE SARA' LIBERO DI PAGARE I SUBAPPALTATORI

IN OGNI CASO NON RISULTA DOVUTA ALCUNA SANZIONE

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 19.1

POSSIBILE APPLICARE FAVOR REI

SOLO PER LE SANZIONI DELLA VECCHIA DISCIPLINA

SOLIDARIETA' TRIBUTARIA **RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI**

**ATTUALMENTE LA DISCIPLINA E' REGOLATA
DALL'ART 29 CO 2 D.LGS 276/2003 (LEGGE BIAGI)**

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

SOLIDARIETA' TRIBUTARIA
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
ART. 28 CO 2

**LA COMMISSIONE FINANZE CHIEDE AL GOVERNO
DI INTEGRARE LA PREDETTA NORMA
CON L'OBBLIGO DI PROCEDERE AGLI
ADEMPIMENTI
E FISCALI (COME SOSTITUTO)**

**Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove
previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta**

.....

SCAMBIO DATI INPS-AGENZIA ENTRATE

ART. 28 CO 3

LA COMMISSIONE FINANZE

**HA CHIESTO AL GOVERNO DI APPROVARE UNA NORMA CHE
ASSICURI IL MONITORAGGIO DELLE AZIENDE**

Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute....., l'INPS rende disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'istituto stesso.

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 19.1

CON CADENZA MENSILE

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

SECONDO COMM. FINANZE

l'estinzione delle società emerge, nella prassi operativa, come modalità frequentemente adottata per sottrarsi agli obblighi fiscali e contributivi

SECONDO RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO

La norma civilistica vigente... rende di difficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero fiscale.....

LA NUOVA NORMA è, quindi, tesa ad evitare particolari turbative ai contribuenti conseguenti alla concentrazione dei controlli nel periodo di scioglimento e liquidazione

A TAL FINE

ART. 28 CO 4

- **Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.**

ART. 28 CO 6

- **Dall'entrata in vigore della disposizione di cui al periodo precedente non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.**

ATTENZIONE

NORMA NELLA VERSIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE	NORMA FINALE
<p>Ai soli fini della</p> <p>liquidazione, accertamento</p> <p>e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.</p>	<p>Ai soli fini</p> <p>della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso</p> <p>e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.</p>

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 2495 C.C.

- **Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.**
- **Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.**

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI
ART. 2495 C.C.

DOPO CASS. SEZ. UNITE 4060/4061/4062/8426 DEL 2010

**LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE
HA NATURA COSTITUTIVA**

=

**PRINCIPIO DELLA
IRREVERSIBILE ESTINZIONE DELLA
SOCIETA' ANCHE IN PRESENZA
DI RAPPORTI NON DEFINITI**

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI
ART. 2495 C.C.

ANCHE DOPO SEZ. UNITE CASSAZIONE
CI SONO SENTENZE CHE

1°

DICHIARANO I SOCI
“SUCCESSORI” DELLA SOCIETA’

2

CANCELLANO LA CANCELLAZIONE
(TRIB. TORINO 28/10/2014)
IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI LEGALI
PER LA CANCELLAZIONE

ENTRATA IN VIGORE

**NON ESSENDO PREVISTA UNA PARTICOLARE DECORRENZA
O UNA FASE TRANSITORIA**

**PER LE LIQUIDAZIONI IN CORSO O CESSATE
LA NUOVA DISCIPLINA E' LEGITTIMA**

O

COMPORTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO ?

CIRC. 30/12/2014 N. 31/E PAR. 19.2

CIRC.19/02/2015 N. 6/E PAR. 13.2

**TRATTANDOSI DI UNA NORMA PROCEDURALE, SI APPLICA
ANCHE ALLE LIQUIDAZIONI GIA'CHIUSE**

(SONO CIRCA 600.000 LE SOCIETA' CANCELLATE)

RETROATTIVITA'

**INDIPENDENTEMENTE DA OGNI ALTRA CONSIDERAZIONE
DA PARTE DELLA DOTTRINA E DALLE PROFESSIONI**

CASS. 02/04/2015 N. 6743

**LA NORMA INTRODOTTA NON HA CARATTERE RETROATTIVO
NON E' NORMA PROCEDURALE MA SOSTANZIALE
ALTRIMENTI COSTITUIREBBE SANATORIA PER L'AGENZIA**

**IN DEFINITIVA
SI APPLICA ALLE RICHIESTE DI CANCELLAZIONI SUCCESSIVE
AL 13 DICEMBRE 2014**

APPLICABILITA' ALLE SOCIETA' DI PERSONE

CIRC 19/02/2016 N. 6/E PAR. 13.6

**POICHE' LE SENTENZE DI CASSAZIONE
HANNO RITENUTO APPLICABILI
ANCHE ALLE SOCIETA' DI PERSONE
IL PRINCIPIO DELL'ESTINZIONE DELLA SOCIETA'
A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE
(PUR CON LE DOVUTE DIFFERENZE CONNESSE
ALLA NATURA DICHIARATIVA DELLA CANCELLAZIONE
E ALLA DIVERSA RESPONSABILITA' DEI SOCI)**

**SI RITIENE
LA NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE
ANCHE ALLE SOCIETA' DI PERSONE
FERMO RESTANDO LA DIVERSA RESPONSABILITA' DEI SOCI**

NOTIFICA ATTI
CIRC. 19/02/2015 N. 6/E PAR. 13.4

ALL'ULTIMO DOMICILIO FISCALE

**FATTA SALVA LA POSSIBILITA'
DI ELEGGERE DOMICILIO
PRESSO UNA PERSONA O UN UFFICIO
SITO NEL COMUNE
DEL PROPRIO DOMICILIO FISCALE**

PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI O DEGLI AVVISI

SOGGETTI CHE IMPUGNANO L'ATTO
CIRC. 19/02/2015 N. 6/E PAR. 13.4

**Si ritiene che il suddetto atto
(QUELLO ALL'ULTIMO DOMICILIO FISCALE)
Sia impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi degli
articoli 2495 c.c. e/o 36 del DPR 602**

IN PRATICA

SOCI

LIQUIDATORI

**E, SE SUSSISTE PRESUPPOSTO,
AMMINISTRATORI ULTIMI 2 ANNI
AMMINISTRATORI AL MOMENTO DELLO SCIoglimento**

CANCELLAZIONE SOCIETA' DI CAPITALI

**SECONDO ART. 2495 C.C.
IL RECUPERO PUO' AVVENIRE NEI CONFRONTI DI**

SOCI

**FINO A CONCORRENZA DELLE
SOMME RISCOSSE IN BASE AL
BILANCIO FINALE DI
LIQUIDAZIONE**

LIQUIDATORI

**SE IL MANCATO PAGAMENTO
E' DIPESO DA COLPA DEI
LIQUIDATORI**

CANCELLAZIONE SOCIETA' DI CAPITALI

INVECE

**SECONDO ART. 36 DPR 602/1973
IL RECUPERO **AI SOLI FINI IRES**
PUO' AVVENIRE NEI CONFRONTI DI**

SOCI

LIQUIDATORI

**AMMINISTRATORI
IN CARICA ALLA DATA
DELLO
SCIOGLIMENTO**

**AMMINISTRATORI
DEI DUE PERIODI
PRECEDENTI LA MESSA
IN LIQUIDAZIONE**

MODIFICA ART. 36 DPR 602/1973

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEI LIQUIDATORI

VECCHIO CO 1

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

NUOVO CO 1

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

MODIFICA ART. 36 DPR 602/1973

**IN PRATICA
I LIQUIDATORI DEVONO DIMOSTRARE**

(PER EFFETTO DELL'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA)

**DI AVERE ASSOLTO
A TUTTI GLI
OBBLIGHI TRIBUTARI
PRIMA
DELL'ASSEGNAZIONE
DEI BENI AI SOCI**

**DI NON AVER ESTINTO
DEBITI DI RANGO INFERIORE A
QUELLI TRIBUTARI**

**NEI LIMITI
DEI CREDITI D'IMPOSTA CHE AVREBBERO TROVATO CAPIENZA
SE IL COMPORTAMENTO FOSSE STATO REGOLARE**

CIRC . 19/02/2015 N. 6/E PAR. 13.5

**NORMALMENTE
IN FASE DI LIQUIDAZIONE
NON SI TIENE CONTO
DI ALCUNA GRADUAZIONE NEL PAGAMENTO DEI DEBITI**

**AI FINI DELLA RESPONSABILITA' IN QUESTIONE
E' POSSIBILE TENER CONTO DELL'ART. 2777 C.C. ?**

**IN ASSENZA DI SPECIFICI RICHIAMI
SI RITIENE SI POSSA FAR RIFERIMENTO
ALLE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE IN MATERIA**

MODIFICA ART. 36 DPR 602/1973

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

**VECCHIO
CO 2**

**La disposizione contenuta nel
precedente comma si applica agli
amministratori in carica all'atto dello
scioglimento della società o dell'ente
se non si sia provveduto alla nomina
dei liquidatori.**

**NUOVO
CO 2**

IMMUTATO

MODIFICA ART. 36 DPR 602/1973

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEI SOCI

VECCHIO CO 3

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

NUOVO CO 3

IMMUTATO

Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria

MODIFICA ART. 36 DPR 602/1973

CHE SIGNIFICA IL PERIODO

Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria

**NON SERVE PER LE ASSEGNAZIONI UFFICIALI
(LIMITATE ALLA QUOTA RICEVUTA)
MA PER QUELLE IN EVASIONE**

**DI FATTO
E' LO STESSO PRINCIPIO DELLA
RISTRETTA BASE AZIONARIA**

INOLTRE

**CIRC. 19/02/2015 N. 6/E PAR. 13.3
POICHE' L'ART 36 PARLA DI**

**ASSEGNAZIONE DI DENARO E BENI
NEI 2 ANNI ANTECEDENTI LA LIQUIDAZIONE
E
DI ASSEGNAZIONE DI BENI NEL CORSO DELLA LIQUIDAZIONE**

**L'ASSEGNAZIONE DI DENARO
NEL CORSO DELLA LIQUIDAZIONE
E' ESCLUSA DALLA NUOVA DISCIPLINA ?**

**NO
IL CONCETTO DI BENI COMPRENDE ANCHE IL DENARO**

MODIFICA ART. 36 DPR

RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI

VECCHIO

4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

NUOVO CO

IMMUTATO

RESPONSABILITA' DEI SOCI

ART. 36 DPR 602/1973

LE RESPONSABILITA' SUSSISTONO

1°

**IN CASO DI ASSEGNAZIONI RICEVUTE DAGLI AMMINISTRATORI
NEI DUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI QUELLO DELLA LIQUIDAZIONE**

2°

ASSEGNAZIONI RICEVUTE DAI LIQUIDATORI

**LA RESPONSABILITA' E' COMUNQUE LIMITATA
AL VALORE DELLE ASSEGNAZIONI
(SALVE LE MAGGIORI RESPONSABILITA' DEL C.C.)**

INOLTRE

**IL VALORE DEL DENARO E DEI BENI RICEVUTI SI PRESUME PROPORZIONALMENTE
EQUIVALENTE ALLA QUOTA DI CAPITALE – SALVO PROPRIA CONTRARIA**

RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE

ART. 36 DPR 602/1973

**IL LIQUIDATORE DEVE PROVARE DI NON AVER SODDISFATTO
CREDITI DI GRADO INFERIORE A QUELLI TRIBUTARI**

PRESUPPOSTI PER RESPONSABILITA'

- **IMPOSTE DOVUTE PER IL PERIODO DI LIQUIDAZIONE E PER QUELLI ANTERIORI**
- **ESISTENZA DI ATTIVITA'**
- **PAGAMENTI DI DEBITI DIVERSI DAL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (DI ORDINE INFERIORE) O ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI**

**LA RESPONSABILITA' E' COMUNQUE LIMITATA
ALL'IMPORTO DEI CREDITI CHE AVREBBERO TROVATO
CAPIENZA IN SEDE DI GRADUAZIONE DEI CREDITI**

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

**AMMINISTRATORI
IN CARICA ALLA DATA DELLO
SCIOGLIMENTO**

RESPONSABILITA' PER

**•IMPOSTE DOVUTE PER IL PERIODO DI
LIQUIDAZIONE E PER QUELLI
ANTERIORI**

•ESISTENZA DI ATTIVITA'

**•PAGAMENTI DI DEBITI DIVERSI DAL
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (DI
ORDINE INFERIORE) O ASSEGNAZIONE
BENI AI SOCI**

**LA RESPONSABILITA' E' COMUNQUE
LIMITATA
ALL'IMPORTO DEI CREDITI CHE
AVREBBERO TROVATO
CAPIENZA IN SEDE DI GRADUAZIONE
DEI CREDITI**

**AMMINISTRATORI
DEI DUE PERIODI PRECEDENTI LA MESSA
IN LIQUIDAZIONE**

RESPONSABILITA' PER

1°

**SE NEI DUE PERIODI DI IMPOSTA
PRECEDENTI
QUELLO DELLA LIQUIDAZIONE
HANNO COMPIUTO OPERAZIONI DI
LIQUIDAZIONE**

2°

**SE HANNO OCCULTATO
ATTIVITA' SOCIALI
ANCHE MEDIANTE OMISSIONI NELLE
SCRITTURE CONTABILI**

IN OGNI CASO

**MENTRE L'ORIGINARIO ART. 36 DPR 602/1973
SI APPLICAVA SOLO IN MATERIA DI IRES**

**PER LE ALTRE IMPOSTE
L'AMMINISTRAZIONE POTEVA ESERCITARE
SOLO I DIRITTI PREVISTI DALL'ART. 2495**

- **SOCI: RESPONSABILI FINO ALL'IMPORTO RICEVUTO**
- **LIQUIDATORI: RESPONSABILI IN CASO DI COLPA**

**CON AZIONE DA ESPERIRE PRESSO GIUDICE ORDINARIO
IN TAL SENSO**

CTR MILANO 178/20/2013

ORA

ART. 28 CO 7

HA ELIMINATO IL RIFERIMENTO ALL'ART. 36

DALL'ART. 19 D. LGS 146/1999

CHE LIMITAVA LA NORMA ALLA SOLA IRES

ADESSO

L'ART. 36 SI APPLICA A TUTTE LE IMPOSTE

SECONDO RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO

**TRIBUTI E ULTERIORI SOMME ISCRIVIBILI A
RUOLO EX DPR 602/1973**

COMUNQUE

**E' NECESSARIO CHE LA RICHIESTA DELL'UFFICIO
DI SOMME AI
SOCI**

**EX AMMINISTRATORI
LIQUIDATORI**

**SIA MOTIVATA
CON L'INDICAZIONE DEI FATTI CHE POSSANO CONFIGURARE
IL PRESUPPOSTO DELLA RICHIESTA**

**ESEMPIO:
DOCUMENTARE CHE IL SOCIO HA INCASSATO
QUOTE DI RIPARTO**

DETRAZIONE IVA SU SPONSORIZZAZIONI

ART. 29

**REGIME DELLE
ASS. SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SIMILARI**

RICAVI FINO A 250.000

FORFAIT REDDITO 3%

FORFAIT IVA

DETRAZIONE ATTUALE

DETRAZIONE 50% PER PUBBLICITA'

DETRAZIONE PER DIRITTI TELEVISIVI 1/3

DETRAZIONE 10% PER SPONSORIZZAZIONI

QUESTIONI

1.

**SE LA CANCELLAZIONE COMPORTA
L'IRREVERSIBILE ESTINZIONE DELLA SOCIETA'
CHI E' IL SOGGETTO LEGITTIMATO A STARE IN GIUDIZIO ?**

2

**TRASCORSI 5 ANNI DALLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
QUALE SARA' LA SORTE DEI GIUDIZI IN CORSO ?**

3

MA SONO POSSIBILI GIUDIZI DOPO L'ESTINZIONE ?

4

COME E' POSSIBILE FORNIRE UNA PROVA NEGATIVA ?

DETRAZIONE IVA SU SPONSORIZZAZIONI

ART. 29

**REGIME DELLE
ASS. SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SIMILARI**

**NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEL
CONTENZIOSO**

**LA DETRAZIONE FORFETARIA IVA DEL 10%
SUI RICAVI DA SPONSORIZZAZIONE
VIENE PARIFICATA AL 50%
(A VANTAGGIO DELLE ASSOCIAZIONI)**

DETRAZIONE IVA SU SPONSORIZZAZIONI

ART. 29

REGIME DELLE ASS. SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SIMILARI QUESTIONI

1

VALORE RETROATTIVO ?

**DOVREBBE VALERE CONSIDERATO CHE SI TRATTA DI UNA
NORMA INTRODOTTA PER RIDURRE IL CONTENZIOSO**

2

CONTRATTI IN CORSO ?

**SI APPLICA IL PRINCIPIO DI EFFETTUAZIONE
QUINDI IL PAGAMENTO E L'EMISSIONE DELLA FATTURA
(CONFERMA VIDEOFORUM 2015)**

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 30

CON MODIFICHE ALL'ART. 19 DEL DECRETO IVA

VIENE RIPRISTINATA

L'UGUAGLIANZA FRA LA NORMATIVA DELLE

IMPOSTE DIRETTE

**(BENI IN OMAGGIO DEDUCIBILI SE DI IMPORTO
NON SUPERIORE A 50 EURO IVA COMPRESA)**

E QUELLA DELL'IVA

(ERA ANCORA 50.000 LIRE)

RETTIFICA IVA DA CREDITI NON RISCOSSI

ART. 31

VIENE INTEGRATO L'ART. 26 DEL DECRETO IVA

PER TENER CONTO

AI FINI DELLE PROCEDURE INFRUTTUOSE

AI FINI DELLA RETTIFICA IN DIMINUZIONE

DEI NUOVI STRUMENTI

- ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATO**
- PIANO ATTESTATO PUBBLICATO NEL REGISTRO IMPRESE**

RETTIFICA IVA DA CREDITI NON RISCOSSI

ART. 31

ATTENZIONE

A DIFFERENZA DEL FALLIMENTO

**LA NOTA DI CREDITO EMESSA
DAL CEDENTE O PRESTATORE
DEVE ESSERE COMUNQUE CONSIDERATA**

**CON L'EFFETTO
DI AUMENTARE I DEBITI DELLA PROCEDURA**

BENI SEQUESTRATI

ART.32

SISTEMA ATTUALE	NUOVO SISTEMA
GLI IMMOBILI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E CONFISCA SONO ESENTI DA IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI FINO ALLA LORO ASSEGNAZIONE O DESTINAZIONE	IDEM
IN CASO DI REVOCA, L'AGENZIA PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE	GLI ATTI E I CONTRATTI RELATIVI AI PREDETTI IMMOBILI SONO ESENTI DA REGISTRO/BOLLO/IPOCATASTALI
	IDEM

DEFINIZIONE PRIMA CASA

ART. 33

**LA DEFINIZIONE DI PRIMA CASA PREVISTA AI FINI DEL
REGISTRO**

**“IMMOBILE NON DI LUSSO “
SECONDO I CRITERI DI CUI AL DM 02/08/1969**

**VIENE ABBANDONATA
A FAVORE DELLA DEFINIZIONE AI FINI DELL' IVA**

=

**TUTTE CATEGORIE CATASTALI
AD ECCEZIONE A1 – A8 - A 9**

DEFINIZIONE PRIMA CASA

ART. 33

IMOBILI DI LUSO NON POSSONO ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI REGISTRO /IVA SE CATEGORIE A1 – A8 - A9	IMMOBILI DI LUSO POSSONO ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI REGISTRO/IVA SE NON CATEGORIA A1 – A8 - A9
LA COMMISSIONE FINANZE AVEVA CHIESTO AL GOVERNO DI PRECISARE LA FASE TRANSITORIA (CHE MANCA) TENENDO CONTO IMMOBILI COSTRUITI IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE IMMOBILI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE	

DEFINIZIONE PRIMA CASA

ART. 33

ATTENZIONE

LA QUALIFICAZIONE DI

IMMOBILE DI LUSO

RESTA NELL'AMBITO IVA

**PER ESCLUDERE L'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUTA RIDOTTA DEL 10%**

ABROGAZIONE OBBLIGO DEPOSITO
COPIA DELL'APPELLO
ART. 36

E' SOPPRESSO L'OBBLIGO
(ART. 53 CO 2 PERIODO 2° D.LGS 546/1992)
DI CONSEGNARE COPIA DELL'APPELLO

PERIODO CHE RIMANE

Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell' art. 22, commi 1, 2 e 3.

PERIODO SOPPRESSO

Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.